



Edizione di giovedì 18 Settembre 2025

CASI OPERATIVI

Regime forfettario e inizio di una nuova attività di cessione di beni usati
di **Euroconference Centro Studi Tributari**

IVA

Detraibilità IVA assolta in dogana da terzi
di **Laura Mazzola**

IMPOSTE SUL REDDITO

Il requisito della “compagine sociale” nell’assegnazione e cessione agevolata
di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

CRISI D'IMPRESA

La falciata dei tributi locali nella crisi di impresa: problematiche attuali e prospettive di Riforma
di **Fabio Giommoni**

ENTI NON COMMERCIALI

Impianti sportivi: istanze ex art. 5, D.Lgs. n. 38/2021. Cosa devono sapere ASD e SSD
di **Matteo Pozzi**

EDITORIALI

Formazione tributaria: il Master base di Euroconference e Pirola Pennuto Zei & Associati
di **Milena Montanari**



CASI OPERATIVI

Regime forfettario e inizio di una nuova attività di cessione di beni usati

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

**EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



Mario Rossi possiede partita IVA in regime forfettario, con la quale fattura le proprie prestazioni di manutenzione su barche da regata sul lago di Garda.

Egli intende anche vendere piccola attrezzatura nuova e usata e vorrebbe iniziare questa nuova attività nel 2025 o nel 2026.

Considerando che per i beni usati risulta applicabile il regime del margine, rispettando gli altri requisiti in particolare il limite dei ricavi conseguiti, può continuare ad applicare il regime forfettario?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

Detraibilità IVA assolta in dogana da terzi

di Laura Mazzola

OneDay Master

Esportazioni e importazioni

Scopri di più

Con la [risposta a interpello n. 213/E/2025](#), dello scorso 19 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sul tema, ormai consolidato nella giurisprudenza e nella prassi amministrativa, della **detraibilità dell'IVA assolta in dogana** da parte di un soggetto che **non riveste la qualità di proprietario delle merci importate**.

Il caso sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria riguarda la **detraibilità dell'IVA gravante sull'importazione di materie prime** utilizzate in un ciclo produttivo **destinato alla realizzazione di un farmaco**, nell'ambito di un più ampio schema di lavorazione per conto terzi.

Nel rispondere all'istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate, in via preliminare, evidenzia quanto indicato dal [comma 1 dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972](#), il quale dispone che «*per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione*».

Inoltre, ricorda che l'[art. 67, D.P.R. n. 633/1972](#), qualifica l'**importazione** come **operazione imponibile ai fini IVA, con imposizione e riscossione a cura dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**.

Ancora, in materia doganale, richiama gli [artt. 38 e 56, D.P.R. n. 43/1973 \(TULD\)](#), che individuano come **soggetti obbligati al pagamento dell'imposta** sia il proprietario delle merci, sia i soggetti per conto dei quali le merci sono importate, e l'[art. 77, Regolamento \(UE\) n. 952/2013](#), che identifica il debitore nel dichiarante.

Infine, ricorda che, a livello unionale, l'[art. 201, Direttiva n. 2006/112/CE](#) (c.d. Direttiva IVA) prevede che l'imposta all'importazione è dovuta dal soggetto designato dallo Stato membro d'importazione.

L'Amministrazione, nel fornire risposta positiva al quesito, ha confermato l'orientamento già affermato in precedenti prassi, secondo cui **la titolarità del bene non è condizione necessaria** per l'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta in dogana, **purché il bene importato sia funzionale all'attività economica dell'importatore.**

In particolare, la detrazione è riconosciuta se:

- il soggetto passivo **sostiene effettivamente le spese relative all'importazione**;
- i beni importati **sono destinati a operazioni attive imponibili** (o comunque non escluse dal campo di applicazione IVA);
- esiste un **nesso diretto tra i costi sostenuti e le cessioni successive**, ossia tra operazioni attive e operazioni passive inerenti all'attività d'impresa.

Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ([cause C-187/14, DVS Road A/S](#); [C-621/19, Weindel Logistik Service](#); [C-132/16, Iberdrola](#)), la quale riconosce la detraibilità anche **in assenza di un rapporto diretto tra il costo IVA e le singole operazioni**, qualora i costi stessi rappresentino **spese generali** dell'attività economica del soggetto passivo.

Infine, pur confermando in astratto il diritto alla detrazione, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che **la concreta spettanza del diritto è subordinata alla verifica della struttura contrattuale posta in essere tra le parti.**

Ne deriva che, in operazioni simili:

- la **sussistenza del diritto alla detrazione non è automatica**, ma richiede l'esistenza di un **nesso economico-funzionale tra il bene importato e le "operazioni a valle"**;
- la **documentazione contrattuale e contabile** riveste un ruolo determinante per la **qualificazione fiscale dell'operazione**;
- in assenza di tali elementi, l'eventuale **detrazione potrebbe essere contestata** in sede di verifica.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il requisito della “compagine sociale” nell’assegnazione e cessione agevolata

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Assegnazione e trasformazione agevolata. Il «nuovo» concordato preventivo biennale

Scopri di più

Per poter **beneficiare delle agevolazioni**, è imprescindibile che **i soci siano iscritti nel libro soci**, qualora questo sia prescritto, entro una data di riferimento specifica. Per le disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2025, tale termine è stato fissato **al 30 settembre 2024**. Una condizione alternativa prevede che l'iscrizione sia avvenuta **entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio** (quindi **entro il 30 gennaio 2025**), ma solo se in forza di un **titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024** (in assenza del libro soci la dimostrazione della qualifica di socio alla data del 30 settembre 2024 deve essere fornita attraverso un titolo idoneo avente data certa).

L'Agenzia delle Entrate ([circolari n. 26/E/2016](#) e [n. 37/E/2016](#)) ha fornito diverse delucidazioni riguardanti situazioni specifiche:

- **modifiche delle quote di partecipazione:** variazioni nella percentuale di partecipazione dei soci intervenute tra la data di riferimento (30 settembre 2024) e la data effettiva dell'assegnazione o cessione agevolata non impediscono l'applicazione dell'agevolazione. Ai fini dell'operazione, la **percentuale da considerare è quella esistente al momento dell'assegnazione**;
- **subentro dell'erede:** la circostanza che un erede acquisisca la qualifica di socio, per effetto dell'accettazione dell'eredità, dopo il 30 settembre 2024, **non preclude la possibilità di beneficiare dell'agevolazione**. Questo perché non si tratta di una cessione volontaria della partecipazione;
- **partecipazioni intestate a società fiduciarie:** anche i fiduciari che avevano intestato la propria **partecipazione a una società fiduciaria entro il 30 settembre 2024** possono fruire dell'agevolazione, a condizione che il rapporto fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria fosse già in essere prima di tale data;
- **diritto di usufrutto sulla partecipazione:** nel caso in cui sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di usufrutto, la **qualifica di socio**, ai fini dell'applicazione del regime agevolato, è **da riferirsi al nudo proprietario**;
- **operazioni straordinarie (fusioni e scissioni):** se operazioni come fusioni o scissioni sono state **perfettionate dopo il 30 settembre 2024**, le agevolazioni possono comunque

essere applicate a favore dei **soci della società risultante dall'operazione** (società incorporante o beneficiaria). L'importante è che tali soci fossero già soci della società incorporata o scissa alla data di riferimento, in virtù del principio di continuità fiscale che assiste tali operazioni;

- **nuovi soci dopo la data di riferimento:** l'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale dopo la data di riferimento non comporta la perdita dei benefici. Tuttavia, le **agevolazioni saranno riservate esclusivamente ai soci** che già possedevano la qualifica alla data del 30 settembre 2024. Ciò implica che, se l'operazione di assegnazione deve coinvolgere tutti i soci (come spesso richiesto), le **attribuzioni ai nuovi soci saranno soggette al regime fiscale ordinario**.

È, inoltre, importante distinguere **tra assegnazione e cessione agevolata**, in quanto queste operazioni presentano requisiti distinti per quanto concerne **la compagine sociale e le loro ricadute sul patrimonio netto**. L'assegnazione richiede il rispetto del **principio della parità di trattamento tra i soci** (nota come *par condicio*). Ogni socio ha diritto a ricevere un **bene con un valore proporzionale alla propria partecipazione sociale**. Eventuali differenze di valore possono essere compensate tramite un **conguaglio in denaro**. L'assegnazione comporta una riduzione del patrimonio netto della società, rendendo quindi necessaria la verifica della capienza delle riserve contabili rispetto al valore contabile del bene da assegnare. Va notato che **nelle operazioni eseguite in fase di liquidazione della società**, non è richiesta la riduzione del capitale sociale né l'annullamento di una riserva disponibile, ma è **sufficiente accertare che la società sia priva di debiti** o abbia accantonato le somme necessarie per farvi fronte.

A differenza dell'assegnazione, la **cessione di beni ai soci non impone necessariamente il coinvolgimento di tutti i soci**. Un singolo bene può essere ceduto a un **unico socio mantenendo il diritto alle agevolazioni**. Questa operazione non **comporta una diminuzione del patrimonio netto**, bensì una semplice permutazione dell'attivo patrimoniale: gli immobili ceduti vengono rimpiazzati da liquidità o crediti verso i soci. Ai fini del **calcolo dell'imposta sostitutiva**, il valore normale corrisponde solitamente al **corrispettivo indicato nell'atto di cessione**.

La falcidia dei tributi locali nella crisi di impresa: problematiche attuali e prospettive di Riforma

di Fabio Giommoni

Seminario di specializzazione

Crisi di impresa: approccio operativo nella scelta dello strumento di reazione alla crisi

Scopri di più

La **falcidia dei crediti per tributi locali** rappresenta una **significativa problematica** nell'ambito degli **strumenti di risoluzione della crisi di impresa** previsti dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019 ("CCII"), in particolare in presenza di imprese e gruppi che operano **nel settore immobiliare e delle costruzioni**, i quali possono vantare **significativi debiti per IMU**.

La questione attiene al fatto che, **per i tributi locali, il Legislatore non ha previsto una procedura analoga a quella della transazione fiscale e contributiva** ai fini del trattamento, rispettivamente, dei crediti per tributi erariali e per **contributi previdenziali nell'ambito degli istituti di risoluzione della crisi di impresa** ([art. 63, CCII](#), per l'accordo di ristrutturazione dei debiti, e [art. 88, CCII](#), per il concordato preventivo). Nel contempo, la posizione maggioritaria ritiene **non applicabile la transazione fiscale dei tributi erariali a quelli locali**.

Pertanto, allo stato attuale, **per la falcidia dei crediti per i tributi propri di Regioni e Comuni** (ad esempio IMU, TARI, TASI) risultano **applicabili unicamente i principi generali del CCII** e ciò non consente di superare appieno le problematiche legate al ben noto **principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria** (derogabile soltanto in forza di norme eccezionali, soggette a interpretazione restrittiva), cosicché **gli Enti locali non hanno a disposizione strumenti per accettare in tutta "serenità" le proposte di ristrutturazione del debito formulate dai creditori**, anche quando queste si presentano indubbiamente vantaggiose rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione giudiziale.

In realtà, vi sono state alcune pronunce da parte di **sezioni regionali della Corte dei Conti** che hanno **ammesso la possibilità che l'Ente locale possa sottoscrivere accordi di ristrutturazione dei debiti che comportino la falcidia dei crediti per i tributi locali**.

In particolare, la deliberazione della **Sezione regionale di controllo per la Toscana**, n. 40/2021/PAR del 15 giugno 2021, in risposta a un quesito con cui un Comune **chiedeva se fosse legittima l'adesione a un accordo di ristrutturazione dei debiti** (all'epoca disciplinato dall'[art. 182-bis, L.f.](#)) che prevedeva il pagamento parziale dell'IMU e delle relative sanzioni, ha

affermato i seguenti principi:

- per quanto riguarda i **tributi locali**, possono entrare nel campo di applicazione dell' [182-ter, L.f.](#) (ovvero la “vecchia” transazione fiscale) quelli **attribuiti alla gestione delle Agenzie fiscali** da una convenzione tra l'Ente locale e l'Agenzia stessa;
- al di fuori degli spazi di applicabilità dell' [182-ter, L.f.](#), i **crediti degli Enti locali possono comunque essere oggetto di accordo nell'ambito del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione di cui all'[art. 182-bis, L.f.](#)**

Tale posizione è stata poi confermata dalla **Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Umbria**, n. 64/2022/PAR del 13 luglio 2022, la quale ha affermato che è possibile per un Comune dare il proprio **assenso a un accordo avente a oggetto crediti tributari locali con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti** ai sensi dell'[art. 182-bis, L.f.](#) (mentre detta delibera conferma che **non è applicabile la disciplina della transazione fiscale**, la quale rimarrebbe confinata alle fattispecie tassativamente previste dalle norme di legge, ossia i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali).

La **Sezione regionale della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna**, con deliberazione n. 263/2021/PAR del 16 novembre 2021, ha ritenuto, invece, **inammissibile un analogo quesito** circa la possibilità da parte di un Comune di aderire a un accordo di ristrutturazione del debito ex [art. 182-bis, L.f.](#), osservando che **la materia è di competenza del giudice fallimentare**, per cui è a tale organo che spetta la statuizione sul punto di diritto, in relazione al caso concreto. La questione, secondo la Corte emiliana, involge, infatti, **valutazioni di spettanza del giudice fallimentare**, alle quali risultano peraltro prodromiche complesse procedure che ineriscono alla composizione della rete dei rapporti creditorî, dove un ruolo centrale è altresì assunto dall'attestazione del professionista indipendente.

A tale riguardo, come di recente evidenziato dalla stampa specializzata (G. Andreani, “*Tributi locali falcidiabili negli accordi di ristrutturazione*”, in Il Sole-24 Ore del 28 agosto 2025, pag. 20) il **Tribunale di Forlì** con sentenza del 14 agosto 2025 ha stabilito che i **tributi di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali**, pur **non potendo essere oggetto della transazione fiscale** di cui all'[art. 63, CCII](#), **possono essere falcidiati nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti** di cui all'[art. 57, CCII](#), se l'accordo è comunque conveniente per l'ente creditore.

In **senso contrario alla possibilità di falcidia dei crediti per tributi locali** si è espressa la **Sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia** con la deliberazione 24 dicembre 2024 n. 256/2024/PAR, in cui è stato affermato che «*in sede di composizione negoziata della crisi d'impresa, il Comune non può aderire ad un accordo transattivo dei crediti tributari auto-amministrati, in quanto, allo stato, escluso dalla normativa vigente*».

In ogni caso, stante l'attuale incertezza normativa, **nella pratica risulta assai arduo ottenere l'adesione dell'Ente locale a proposte di accordo di ristrutturazione dei debiti**, con la conseguenza che l'Ente dovrà essere considerato **non aderente e soddisfatto in misura integrale entro 120 giorni dall'omologa** ([art. 57, comma 3, CCII](#)), salvo concordare una

specifica dilazione di pagamento.

Nell'**ipotesi di concordato preventivo** vi sono **maggiori possibilità di ottenere la falcidia dei tributi locali**, ma a condizione che i crediti stessi siano collocati in una classe "residuale" che possa ottenere la maggioranza anche senza l'adesione dell'Ente locale (mentre **il credito per tributi locali non può stare nella stessa classe dei tributi erariali**). Una simile collocazione può tuttavia presentare criticità, in considerazione delle **stringenti regole attualmente previste dal CCII per la formazione delle classi nel concordato preventivo** (soprattutto quello in continuità), tenuto conto delle peculiarità del creditore (Ente pubblico territoriale) e del grado di privilegio mobiliare (ex [art. 2752, ultimo comma, c.c.](#)).

Qualche ulteriore possibilità è offerta dall'**accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa** ([art. 61, CCII](#)) in quanto il **Tribunale di Verona** con sentenza di omologa del 12 dicembre 2024 ha ammesso la possibilità di prevedere, in tale istituto, **un'unica categoria omogenea per i tributi statali e locali**, a condizione che siano caratterizzati dallo stesso privilegio (ex [art. 2752, c.c.](#)), nonché la possibilità che **l'Ente locale creditore possa essere "trascinato" dall'adesione dell'Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale** (e non anche nell'ipotesi di omologa forzata), ovviamente nel caso in cui **i crediti erariali siano sufficienti per avere la maggioranza qualificata della categoria** (75% o 60%).

La situazione che si è venuta a creare richiede comunque un **intervento a livello normativo**, come anche osservato dalla citata delibera della Sezione regionale della Lombardia della Corte dei Conti, la quale ha rilevato che **l'attuale sistema che esclude i tributi locali dal perimetro della transazione fiscale** si presenta "illogico", perché, così, questi finiscono per **godere di maggiori protezioni rispetto ai crediti per tributi erariali**, nonostante siano assistiti da una **causa di prelazione di grado inferiore**.

Il tema è già stato affrontato dal Legislatore della **Riforma fiscale** che nella Legge delega (Legge n. 111/2023) ha previsto, all'[art. 9, comma 1, lett. a\), n. 5](#)), di introdurre la **possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi locali, ma soltanto nell'ambito della composizione negoziata della crisi di impresa** (e dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Tale previsione è rimasta tuttavia inattuata da parte del Decreto "Correttivo-ter" al Codice della Crisi (D.Lgs. n. 136/2024), il quale ha inserito nell'ambito della composizione negoziata la **transazione fiscale solo per i tributi erariali**.

Con le **modifiche recentemente apportate alla Legge delega** per la Riforma fiscale da parte dell'[art. 1, comma 1, lett. b\), Legge n. 120/2025](#), è stata **estesa la possibilità di prevedere la transazione fiscale anche per tributi locali in tutti gli istituti di risoluzione previsti dal CCII** (intervenedo sul citato [art. 9, comma 1, lett. a\), n. 5](#))), ovvero, oltre che nella composizione negoziata, anche negli **accordi di ristrutturazione dei debiti**, nei **concordati preventivi** e nei **piani di ristrutturazione soggetti a omologazione** (compresa, quindi, la possibilità di cram down in caso di diniego dell'Ente, nel concordato preventivo e nell'accordo di ristrutturazione dei debiti).

Tuttavia, affinché siano operative dette disposizioni che implicano la **piena equiparazione dei crediti per tributi locali a quelli per tributi statali ai fini del trattamento nell'ambito della crisi di impresa**, occorrerà attendere il **Decreto Legislativo di prossima emanazione** (atteso entro i termini di attuazione della Riforma fiscale, prorogati sino al 31 dicembre 2025).

Impianti sportivi: istanze ex art. 5, D.Lgs. n. 38/2021. Cosa devono sapere ASD e SSD

di **Matteo Pozzi**

L'[art. 5, D.Lgs. n. 38/2021](#), rappresenta una delle **novità più interessanti della Riforma dello sport** sul tema degli impianti sportivi. Esso riconosce alle ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) la **possibilità di presentare un'istanza agli enti territoriali** proprietari di impianti sportivi pubblici – come i Comuni – per ottenerne l'affidamento in gestione, anche in deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica, in **presenza di determinati presupposti**.

Un'occasione importante, ma da affrontare con consapevolezza: la norma, infatti, apre a **scenari interessanti per le realtà sportive locali**, a condizione che siano in grado di dimostrare requisiti tecnici, organizzativi ed economici idonei a garantire una gestione efficiente, in linea con l'interesse pubblico e con le finalità sportive-sociali dell'impianto.

Cosa prevede la norma?

L'[art. 5](#) prevede che le ASD o SSD possano presentare all'Ente pubblico proprietario dell'impianto una **proposta di utilizzo e gestione**, anche in forma di project financing, **allegando un progetto tecnico-gestionale e dimostrando la coerenza con la finalità pubblica dell'impianto**. L'amministrazione potrà valutare la proposta e, se ritenuta meritevole, attivare una **procedura semplificata di affidamento diretto** o procedere con procedura comparativa, ma valorizzando l'apporto propositivo del soggetto richiedente.

Cosa deve contenere l'istanza?

Per essere valutata positivamente, **l'istanza dovrà contenere almeno:**

- una **relazione tecnica con la descrizione dell'impianto e delle attività previste**;
- un **piano gestionale con orari, tariffe**, modalità di fruizione e apertura al pubblico;
- una **relazione sull'impatto sociale, educativo e sportivo** del progetto che tenga conto dell'inclusione a livello giovanile;

- un **piano economico-finanziario sostenibile**, anche con eventuali investimenti migliorativi (meglio se asseverato);
- **l'indicazione della durata della concessione** richiesta e dell'eventuale canone offerto;
- la dimostrazione del **possessione dei requisiti soggettivi** (affiliazione, iscrizione RAS, statuto conforme).

Suggerimenti pratici

- Verificare preventivamente, con l'amministrazione comunale, la **disponibilità dell'impianto e l'intenzione di avvalersi delle procedure semplificate**;
- **curare la qualità del progetto**, anche con il supporto di tecnici qualificati e consulenti esperti in gestione sportiva;
- includere **elementi di innovazione e inclusione** (ad esempio, accessibilità, attività per soggetti fragili, collaborazione con scuole);
- preparare una **copertura assicurativa e un piano per la sicurezza sul lavoro e dei minori**, specie se si prevedono attività con bambini e ragazzi minori;
- **verificare l'idoneità urbanistica e igienico-sanitaria dell'impianto**, anche in funzione di eventuali opere da realizzare.

Conclusioni

L'[art. 5, D.Lgs. n. 38/2021](#), può rappresentare una **leva strategica per il rilancio dello sport di base**, favorendo il radicamento territoriale delle ASD e SSD. Ma non è un automatismo: occorre preparazione, visione e capacità progettuale. Il **supporto di consulenti legali, tecnici e gestionali diventa fondamentale per costruire una proposta solida e coerente**, capace di incontrare l'interesse pubblico dell'ente concedente.

Tuttavia, alcune amministrazioni comunali, per essere in linea con i principi di trasparenza e concorrenza, potrebbero **attuare una preventiva manifestazione di interesse per raccogliere le potenziali adesioni**, al fine di valutare, con ampia discrezionalità, anche di **optare per una soluzione di gara a evidenza pubblica**, in base al Codice dei contratti pubblici, ex D.Lgs. n. 36/2023.

Formazione tributaria: il Master base di Euroconference e Pirola Pennuto Zei & Associati

di **Milena Montanari**

In collaborazione scientifica con

Pirola
Pennuto
Zei

Corso di 18 Incontri

Diritto Tributario Base

Scopri di più

Diritto tributario: il Master pensato per chi inizia

Da settembre 2025 a giugno 2026, **Euroconference e lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati** presentano il **Master Diritto Tributario Base**, un percorso pensato per fornire una preparazione solida e sistematica nelle principali aree del diritto tributario. L'iniziativa unisce la competenza formativa di Euroconference con l'esperienza professionale e multidisciplinare di Pirola, offrendo ai partecipanti strumenti immediatamente applicabili nella gestione delle problematiche fiscali di Studio e d'impresa.

Struttura: tre moduli per coprire il perimetro del diritto tributario

Il Master si articola in **18 incontri in diretta web**, suddivisi in tre moduli:

- tassazione delle società e delle persone fisiche (8 incontri);
- IVA e altre imposte indirette (5 incontri);
- accertamento, istituti deflattivi, contenzioso e riscossione (5 incontri).

Le lezioni si tengono in **live streaming con possibilità per i partecipanti di seguire in presenza gli incontri, ospiti presso lo Studio Pirola**.

Metodologia: casi, simulazioni e confronto continuo

Il format è interattivo: analisi degli argomenti, case history, esercitazioni e simulazioni che riflettono le procedure concrete adottate da Pirola.



I partecipanti beneficiano del confronto diretto con docenti che operano ogni giorno nello Studio, così da connettere immediatamente teoria e pratica professionale.

L'esperienza dei professionisti Pirola

Il corpo docente è formato da partner, senior e professionisti di Pirola Pennuto Zei & Associati, affiancati da accademici e professionisti esterni. I docenti dello Studio, riconosciuto per l'approccio multidisciplinare e per l'attenzione alla fiscalità delle imprese, alla consulenza societaria e al contenzioso, porteranno casi reali e best practice maturate sul campo, garantendo un equilibrio tra rigore tecnico e applicazioni pratiche.

Il Master rappresenta un'occasione formativa unica per acquisire solide basi di diritto tributario.

Per consultare il programma completo e iscriverti, [clicca qui](#)